

## **LEGGE FORESTALE DELLA TOSCANA**

### **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DELLA PROVINCIA DI AREZZO - (L.R. 39/2000, art. 40)**

#### **Art. 1**

##### Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), da ultimo modificata dalla Legge regionale 2 gennaio 2003, n. 1 e di seguito denominata Legge forestale, disciplina quanto previsto dall'articolo 40 della citata Legge in coerenza con i contenuti del Regolamento forestale della Toscana emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana), di seguito denominato Regolamento forestale.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2004.
3. Il presente regolamento si applica al territorio dei Comuni di: Arezzo, Bucine, Castiglion Fiorentino, Cavriglia, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Foiano della Chiana, Laterina, Lucignano, Marciano, Monte S. Savino, Montevarchi, Pergine Valdarno, San Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini.  
Sono esclusi i territori ricadenti all'interno delle Riserve Naturali Regionali istituite ai sensi della L.R. 49/95 e gestite dalla Provincia per i quali il procedimento è regolato come disposto con Delibera Giunta Provinciale n. 67 del 18/02/2002.

#### **Art. 2**

##### Presentazione delle domande di autorizzazione e delle dichiarazioni

1. Le domande di autorizzazione o le dichiarazioni, corredate di tutti gli allegati specificatamente previsti dal Regolamento forestale e dal presente Regolamento, sono presentate al Servizio Agricoltura e Foreste della Provincia di Arezzo, utilizzando i modelli di cui all'allegato "A", parte integrante del presente regolamento. Le domande di autorizzazione e le dichiarazioni possono essere compilate on-line mediante la procedura informatica ARTEA.
2. Presso l'Assessorato Agricoltura e Foreste, durante l'orario di ufficio, è possibile l'inserimento on-line delle domande di autorizzazione o delle dichiarazioni nella procedura informatica ARTEA.
3. Le domande di autorizzazione e le dichiarazioni, se compilate on-line allo sportello del Servizio Agricoltura e Foreste, saranno firmate dal richiedente nella copia cartacea, davanti all'addetto al ricevimento delle stesse; se compilate nella sola forma cartacea possono essere trasmesse a mezzo servizio postale, corriere o consegnate a mano, allegando fotocopia del documento d'identità del richiedente stesso.  
Su tutte le domande di autorizzazione dovrà essere apposta una marca da bollo da 10,33 euro; per ogni richiesta dovrà essere inoltre prodotta una marca da bollo da 10,33 euro per il rilascio dell'autorizzazione.
4. Nel caso di persone giuridiche, la domanda o dichiarazione deve essere presentata dal legale rappresentante o dal dirigente responsabile, specificando le generalità della persona giuridica ed il titolo in base al quale quest'ultima è legittimata alla presentazione della stessa.

5. Le domande di autorizzazione o le dichiarazioni non corredate di tutti i dati o della documentazione prevista non sono valide e l'avvio del procedimento avviene solo a seguito della presentazione da parte dell'interessato dei dati o della documentazione mancante. Il responsabile del procedimento, di cui all'articolo successivo, provvede a comunicare agli interessati, entro 20 giorni per le dichiarazioni, ed entro 30 giorni per le autorizzazioni, l'esigenza di integrare la documentazione presentata al fine dell'avvio dell'istruttoria. Il responsabile del procedimento può accogliere domande o dichiarazioni corredate da una documentazione semplificata qualora siano relative ad interventi di modesta entità .

### **Art. 3**

#### Procedimenti amministrativi

1. Fatti salvi i casi di cui all'art. 2, comma 5, l'avvio del procedimento amministrativo avviene con il ricevimento della pratica da parte del Servizio Agricoltura e Foreste e contestuale iscrizione della stessa nell'apposita posizione di protocollo.
2. Responsabile del procedimento è individuato con apposito Atto dagli Organi Competenti;
3. Per le domande d'autorizzazione l'avvio del procedimento è comunicato all'interessato entro 30 giorni dal ricevimento della pratica. Tale comunicazione non è obbligatoria ove il procedimento sia concluso prima di trenta giorni.
4. Il responsabile del procedimento può avvalersi, per l'istruttoria, della collaborazione del Corpo Forestale dello Stato. Il rapporto di collaborazione tra Provincia di Arezzo e Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato dovrà essere regolato da una apposita convenzione riferita alla convenzione tra la Regione Toscana e il Ministero Agricoltura e Foreste approvata con D.G.R. n° 2685/82 per i casi e le modalità previste dall'intesa stipulata in data 18 settembre 2003 tra Regione Toscana, Corpo Forestale dello Stato e U.N.C.E.M. La trasmissione della documentazione potrà avvenire anche tramite le procedure informatiche A.R.T.E.A. Sarà comunque cura del Coordinamento del Corpo Forestale dello Stato trasmettere tempestivamente l'istruttoria al responsabile del procedimento individuato affinché questi possa assumere i provvedimenti necessari comprese anche le partecipazioni a nuclei e/o commissioni ecc. di cui la Provincia si doterà per la definizione delle pratiche.
5. Rimane altresì invariato quanto disposto in merito all'attività del Nucleo di valutazione:
6. Il responsabile del procedimento può richiedere eventuale documentazione integrativa necessaria alla valutazione degli interventi, in relazione alle caratteristiche degli stessi ed a quelle dei luoghi in cui se ne prevede la realizzazione. La richiesta interrompe, fino alla presentazione della documentazione richiesta, la decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo. Il procedimento in questione potrà essere interrotto una sola volta.
7. I procedimenti relativi a domande di autorizzazione si concludono con atto da adottarsi entro i seguenti termini:
  - 90 giorni dal ricevimento per le domande relative all'approvazione dei piani di gestione o di taglio di cui all'articolo 44 del Regolamento forestale e dei piani di coltura di cui all'articolo 67 della Legge forestale;
  - 45 giorni dal ricevimento per tutte le altre domande di autorizzazione.
8. Nei casi in cui il regolamento forestale prevede l'acquisizione dell'autorizzazione per silenzio-assenso, la stessa deve intendersi rilasciata alla scadenza del termine indicato al comma precedente, salvo che entro tale termine, con apposito atto, non sia comunicato un provvedimento di diniego o di sospensione.

Entro detto termine possono essere comunicate prescrizioni vincolanti per l'esecuzione dei lavori.

9. Per le dichiarazioni il procedimento si conclude per silenzio-assenso dopo 20 giorni dal ricevimento delle stesse, fatta salva l'adozione entro tale termine di apposito atto con il quale sia comunicato un provvedimento di diniego o di sospensione. Entro detto termine possono essere comunicate prescrizioni vincolanti per l'esecuzione dei lavori.
10. I procedimenti relativi a domande di autorizzazione inoltrate dai Comuni ai sensi dell'art. 42, comma 6 della Legge forestale si concludono entro 45 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza comunale da parte del Servizio competente. Il provvedimento di autorizzazione o di diniego è trasmesso al Comune.

#### **Art. 4**

##### Ulteriori adempimenti

1. Qualora venga richiesto nell'atto autorizzativo, i titolari di autorizzazioni, o per essi i direttori dei lavori, sono tenuti a dare preventiva comunicazione alla Provincia della data di effettivo inizio dei lavori.
2. Nei casi di cui all'articolo 7, comma 5, del Regolamento forestale la Provincia può impartire ulteriori prescrizioni, sospendere i lavori o revocare le autorizzazioni dandone comunicazione al titolare dell'autorizzazione e al possessore del bene oggetto dei lavori.
3. Nei casi di cui all'articolo 85, comma 1, della Legge forestale la Provincia, con le modalità indicate nello stesso articolo, prescrive gli interventi necessari, fissandone i criteri, modalità e tempi d'esecuzione.

#### **Art. 5**

##### Rimboschimenti compensativi, deposito cauzionale e versamento importi dovuti

1. Qualora la Legge o il Regolamento forestale prevedano la costituzione di un deposito cauzionale questo dovrà essere costituito mediante depositi o titoli bancari vincolati o deposito infruttifero in contanti o mediante fidejussione bancaria o assicurativa vincolata a favore della Provincia ed estinguibile, su richiesta dell'interessato, solo a seguito di specifica autorizzazione della Provincia.  
Nel caso di depositi a garanzia connessi all'esecuzione delle opere di rimboschimento, la cauzione a garanzia comprende, anche con separato deposito cauzionale, le spese per le cure colturali successive all'impianto, per un periodo minimo di tre anni e massimo di cinque anni.  
Il deposito cauzionale non è richiesto in caso di intereventi realizzati da Enti Pubblici.
2. Qualora il richiedente non disponga di terreni da sottoporre a rimboschimento compensativo deve farne dichiarazione nella domanda stessa e provvedere al versamento, alla Provincia, di cui all'art. 81, comma 6, del Regolamento forestale secondo le modalità prescritte dalla Provincia di Arezzo.

#### **Art. 6**

##### Varianti

1. Le autorizzazioni per varianti preliminari o in corso d'opera, relative a lavori od opere di cui al Titolo III del Regolamento forestale, per le quali sia in corso di validità una precedente autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, sono acquisite per silenzio-assenso decorsi 45 giorni dalla data di ricevimento della domanda, purché la variante non preveda:

- a) variazioni o deroghe alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
  - b) variazioni superiori al 10% dei volumi di scavo o riporto autorizzati.
2. Per l'acquisizione delle autorizzazioni per silenzio-assenso, di cui al comma 1, la variante deve fare espresso riferimento all'autorizzazione precedente, evidenziando tutte le variazioni attraverso grafici in stato sovrapposto e con apposito aggiornamento della rimanente documentazione del progetto.
  3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 hanno validità fino alla scadenza della precedente autorizzazione.

#### **Art. 7**

Determinazione della superficie massima annuale che può essere sottoposta a taglio

1. La superficie massima che per l'anno silvano successivo può essere sottoposta a tagli boschivi, di cui all'articolo 43 del Regolamento forestale, è determinata entro il 30 giugno di ogni anno con deliberazione della Giunta Provinciale. Nel medesimo Atto la Giunta Provinciale stabilirà le modalità di diffusione della superficie massima da sottoporre a tagli boschivi per l'anno successivo.
2. Al raggiungimento della superficie massima ammissibile per ogni anno silvano, le ulteriori dichiarazioni o richieste di autorizzazione vengono sospese, dandone comunicazione agli interessati, e posticipate al successivo anno silvano, nel quale hanno priorità rispetto alle nuove dichiarazioni e richieste di autorizzazione.